

## **Disastri naturali e responsabilità penale: criticità relative al c.d. processo “grande rischi”.**

di *Claudio Crispi*

**Sommario:** 1. Il terremoto dell’Aquila. Il fatto. - 2. La causalità psichica - 3. La decisione del Tribunale: il modello delle rappresentazioni sociali. - 4. La decisione della Corte di appello. Il ricorso alle massime d’esperienza - 5. Gli articoli 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n 225, come norme a carattere precauzionale e non cautelare. - 6. La decisione del Tribunale in materia di colpa. La prevedibilità del rischio. La rinuncia al metodo scientifico. - 7. Le censure della Corte di appello. - 8. La Responsabilità per la condotta informativa del Vice Capo del Dipartimento di Protezione Civile. - 9. Criticità delle decisioni sulla prevedibilità ed evitabilità della condotta informativa.

### **1. Il terremoto dell’Aquila. Il fatto.**

IL 6 aprile 2009 alle ore 3:32 una scossa di magnitudo 6,3 ml sulla scala Richter, colpì la zona del territorio aquilano causando la morte di 309 persone<sup>1</sup>, 1.600 feriti e circa 80.000 sfollati<sup>2</sup>.

La scossa distruttiva fu preceduta da una serie di eventi sismici iniziati nel dicembre del 2008. L’intensità e la frequenza delle scosse che precedettero quella del 6 aprile 2009 fu crescente, basti pensare che nel mese di gennaio si verificarono circa cinquanta scosse, nel mese di febbraio se ne avvertirono almeno sessanta e nel solo mese di marzo le scosse registrate arrivarono a superare le cento. Il 30 marzo si verificò una delle scosse più forti, di magnitudo 4.1. La situazione portò profonda incertezza nella popolazione abruzzese ingenerando un allarmismo crescente e diffuso, accresciuto anche dalle previsioni del sismologo Giampaolo Giuliani, il quale aveva ritenuto essere prossima una forte scossa basandosi sulla misurazione del gas radon (c.d. metodo Giuliani)<sup>3</sup>. La Protezione Civile regionale il

---

<sup>1</sup> Trib. L’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), p. 26.

<sup>2</sup> Trib. L’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 26.

<sup>3</sup> Per una più accurata ricostruzione del clima presente all’Aquila in quel dato periodo: A. CERASE-A. AMATO-F. GALADINI, *In scienza e coscienza*, in AA. VV., *Terremoti, comunicazione, diritto. Riflessioni sul processo alla “Commissione Grande Rischi”*, Milano, FrancoAngeli, 2015, p. 25 ss.; M. MORCELLINI, *Il terremoto della comunicazione*, in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p.123; G. CIOFALO, *Il terremoto dell’Aquila: lo scenario comunicativo*, in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 133; Trib. L’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 27.

giorno stesso diffuse un comunicato stampa, tramite il quale dichiarò che non fossero previste ulteriori scosse<sup>4</sup>.

La Protezione Civile nazionale, una volta presa conoscenza del dilagante panico nel territorio e della previsione negativa rilasciata dalla Protezione Civile regionale, decise di convocare la Commissione Grande Rischi per il giorno seguente al fine di dare ai cittadini dell'Aquila «un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico», attraverso il massimo organo scientifico dello Stato<sup>5</sup>.

Il 31 marzo 2009, pochi giorni prima rispetto all'evento si riunirono alcuni componenti della Commissione Grande Rischi, organismo del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Poco prima della riunione stessa ci furono le parole del Vice Capo del Settore Tecnico-Operativo della Protezione civile, il quale rassicurò la cittadinanza concedendo un'intervista al sito di informazione TV UNO, parlando di una «fenomenologia normale» per quel dato territorio e affermando che non ci fosse alcun pericolo e non si prevedeva una crescita della magnitudo<sup>6</sup>, parole, queste, che non furono corrette dallo stesso autore nella conferenza *post* riunione. Le dichiarazioni del Vice Capo delle Sezioni Operative furono trasmesse dalle televisioni locali e riprese anche da televisioni e quotidiani nazionali.

Il messaggio rilasciato nell'intervista fu percepito, secondo l'accusa, come rassicurante.

Le indagini e i successivi processi penali si concentrarono, quindi, sulla posizione e le responsabilità dei partecipanti alla riunione di cui al 31 marzo del 2009.

## **2. La causalità psichica.**

La scossa che distrusse L'Aquila il 6 aprile 2009 si verificò alle ore 3.32.

La notte fra il 5 e il 6 aprile, prima della scossa devastante, ci furono altre due scosse entrambe di magnitudo 4, alle ore 22:48 e alle 00.39, stessa identica magnitudo della scossa più forte, del 30 marzo, che si era verificata fino a quel giorno.

Prima dell'intervista rilasciata dal Vice Capo del Settore Operativo della Protezione Civile, gli abitanti usavano uscire di casa a seguito di una forte scossa, perché, come regola generale ricavata dall'esperienza e tramandata di padre in figlio, ritenevano che a questa ne potesse seguire un'altra di intensità maggiore nell'arco di poco tempo. Quella notte, le persone avevano ormai abbandonato detta regola di prudenza facendo affidamento, a giudizio dell'accusa, sulle parole del Vice Capo, il quale aveva sostenuto che la magnitudo non sarebbe stata crescente e, poiché le due scosse che precedettero quella letale non ebbero una magnitudo maggiore di quella del 30 marzo, portando le persone a ritenere che la previsione fosse corretta e a non uscire dalle proprie abitazioni.

---

<sup>4</sup> A. CERASE-A. AMATO-F. GALADINI, *In scienza e coscienza*, cit., p. 20 ss.

<sup>5</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., 92.

<sup>6</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., 103 ss.

Purtroppo, alle 3.32 ci fu la scossa di magnitudo 6.3 che devastò la città causando 309 vittime.

L'accusa ritenne, quindi, con riferimento alle vittime specificatamente indicate nel capo di imputazione, che se le persone avessero continuato a seguire le regole di prudenza osservate fino al giorno della comunicazione del Vice Capo della Sezione Operativa, quella notte sarebbero uscite di casa, ma non lo fecero per l'effetto rassicurante delle parole del Vice Capo stesso.

La questione, affrontata dalle due sentenze di merito<sup>7</sup> e la sentenza della Suprema Corte<sup>8</sup>, è, quindi, delicatissima ed attiene l'accertamento della c.d. causalità psichica intesa come il complesso di quelle interazioni psichiche tra soggetti, e di quelle condizioni che permettono la possibilità di rinvenire un nesso di derivazione causale «tra la condotta determinativa o induttiva dell'agente e la successiva condotta del soggetto asseritamente determinato o indotto ad agire a seguito del condizionamento subito sul piano psicologico»<sup>9</sup>. Questione quella della causalità psichica non sconosciuta alla dottrina ma affrontata con intensità crescente dopo la vicenda processuale del terremoto dell'Aquila<sup>10</sup>.

L'obiettivo è, dunque, verificare se sussistesse un legame causale fra la condotta comunicativa dal contenuto rassicurante verso i cittadini dell'Aquila, trasmesso tramite stampa e telegiornali, e la decisione delle persone di restare nelle proprie abitazioni nella notte tra il 5 ed il 6 aprile del 2009 nonostante le due scosse delle ore 22.48 e delle ore 00.39, poco prima di quella distruttiva delle 03.32, abbandonando le misure precauzionali fino a quel momento seguite.

L'effetto della condotta avrebbe formato, quindi, nella psiche dei destinatari del messaggio un evento con carattere di immaterialità<sup>11</sup>.

Non è inconsueto ravvisare fenomeni di condizionamento psichico nelle relazioni fra soggetti, e, infatti, lo stesso legislatore penale prende in considerazione tali forme di condizionamento come nella disciplina del concorso morale di persone del reato ed anche in quelle ipotesi in cui la condotta tipica è descritta tramite espressioni quali indurre, determinare, istigare. Si pensi ai casi di truffa,

<sup>7</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 366; App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, in *www.penalecontemporaneo.it*, p. 270.

<sup>8</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., in *Foro it*, 2017, 2, p. 149.

<sup>9</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>10</sup> F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2009, p. 767 ss.; L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, Bologna, Clueb, 2001, *passim*; L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, Giappichelli, 2007, *passim*.

<sup>11</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale: Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza "Grandi Rischi"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 195.

circonvenzione di incapace e ai reati di istigazione<sup>12</sup>. La giurisprudenza ha dato rilievo, inoltre, alla causalità psichica anche in casi di omicidio, doloso o colposo<sup>13</sup>. La causalità psichica è stata ritenuta «una ben definita tipologia di catena causale», la quale si caratterizza per la successione di tre eventi, il primo di carattere materiale, il secondo di natura psicologica e il terzo nuovamente di carattere materiale<sup>14</sup>.

Come si cercherà di chiarire a breve, la prima ricostruzione del Tribunale attinente l'accertamento del nesso eziologico è stata in parte censurata dalla Corte d'appello con una ricostruzione confermata poi dalla Corte di Cassazione.

Nei diversi gradi di giudizio i giudici sono partiti, comunque, dalle stesse premesse, ossia sottolineando la necessità di prendere le mosse, nell'accertamento del nesso causale, dai principi guida in tema di causalità dettati dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 10 luglio 2002, n. 30328, anche nota come sentenza Franzese<sup>15</sup>. Inoltre, sia le Corti di merito che la Suprema Corte seguono una singolare inversione dell'ordine naturale di trattazione occupandosi prima dei profili attinenti alla colpa e solo successivamente dell'accertamento del nesso eziologico intercorrente fra la condotta comunicativa e gli eventi lesivi contestati<sup>16</sup>. L'accertamento del nesso eziologico è stato svolto tenendo conto della singola posizione di ciascuna delle vittime indicate nel capo di imputazione sulla base delle testimonianze raccolte in istruttoria, considerando se la vittima avesse tratto dalla comunicazione un contenuto rassicurante, se nella scelta di non abbandonare la propria casa tale informazione avesse avuto un'incidenza determinante, e infine se si possa affermare che la vittima se anche fosse uscita dalla propria casa non vi avrebbe fatto ritorno prima della scossa delle 3.32<sup>17</sup>.

La difesa degli imputati ha sostenuto che la natura psichica della causalità possa essere presa in considerazione solo in relazione ai reati dolosi o nei casi di concorso morale nella commissione dei reati, per i caratteristici meccanismi propri a determinazione e istigazione, forme della compartecipazione psichica. La difesa ha ritenuto che l'unico elemento idoneo a condizionare la scelta delle persone

<sup>12</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 195; Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>13</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 44, riporta Trib. Savona, 22 dicembre 2004, n. 352, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1153 ss.; Cass. sez. I pen., 19 ottobre 1998, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M. RONCO S. ARDIZZONE, Torino, Utet, 2003, p. 2037.

<sup>14</sup> D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, in AA.VV., *La prova dei fatti psichici*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 189; E. DOLCINI-G. MARINUCCI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 2015 p. 359; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 197.

<sup>15</sup> Cass. pen. S. U., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Foro It.*, 2002, II, p. 601 ss.

<sup>16</sup> D. NOTARO, *"A ciascuno il suo": nesso di causalità (e colpa) in materia penale fra scienza, ragione ed emozione*, in *Corr. merito*, 2013, 531 ss.; A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>17</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 febbraio 2015, p. 1 ss.

sull'uscire o rimanere nelle proprie case fosse «l'operatività del principio di autodeterminazione responsabile»<sup>18</sup>.

Secondo la difesa, quindi, anche ipotizzando che le vittime fossero state raggiunte da un messaggio tranquillizzante dell'imputato, la loro decisione di non uscire dalle proprie abitazioni dopo le prime due scosse, delle ore 22.48 e del 00.39, non potrebbe avere altra spiegazione alternativa a quella connessa alla libertà di autodeterminazione delle persone<sup>19</sup>. La difesa ha concluso, dunque, che non si potesse supporre che la libertà di autodeterminarsi delle persone fosse diminuita dopo le informazioni ricevute: le vittime sarebbero rimaste autonome nelle proprie scelte, e tale autonomia di scelta avrebbe interrotto il nesso causale e, di conseguenza, la condotta degli imputati non potrebbe dirsi causa degli eventi lesivi<sup>20</sup>.

Già il Tribunale aveva ritenuto tale censura infondata, affermando che le vittime avrebbero mantenuto intatta la propria capacità di decidere solo apparentemente, in quanto, in realtà, tale capacità sarebbe stata intaccata dalla comunicazione ricevuta. Essendo tale informazione incompleta e non veritiera, la scelta, secondo l'orientamento dei giudici di prime cure, non poteva ritenersi realmente libera.

È stato efficacemente criticato che con tale percorso il Tribunale abbia posto in essere una «un'inutile commistione tra i profili di colpa della condotta degli imputati e la sussistenza, in capo alle vittime, della capacità di determinarsi autonomamente»<sup>21</sup>.

Infatti, l'informazione resa introduce un motivo per tenere o meno un certo comportamento e può quindi contribuire alla determinazione della volontà di chi riceve il messaggio. Sulla base di quanto detto si potrà ritenere che tale messaggio sia causa della sua azione. È necessario e sufficiente per ritenere condotta causa dell'evento che le informazioni siano valutate nella mente del soggetto e siano ritenute un «buon motivo per agire»<sup>22</sup>, senza rilevare se le informazioni siano veritiere, quello che importa è che il destinatario le ritenga tali. Non interessa quindi se l'informazione fornita dall'imputato fosse corretta per accertare il nesso eziologico. Quello che interessa è se abbia inciso nella decisione delle vittime di restare nelle proprie case<sup>23</sup>.

La Suprema Corte sottolinea come il problema della causalità psichica abbia tratti del tutto caratteristici rispetto alle forme tradizionali di causalità in relazione ai

<sup>18</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, in *Giur. it.*, maggio 2016, p. 1231; Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>19</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>20</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice: un processo alla scienza o all'incoscienza?*, in *Questione giust.*, 2013, p. 109; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 198.

<sup>21</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 197.

<sup>22</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale: parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2014, p. 251.

<sup>23</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 198.

fenomeni di carattere fisico-naturalistica. Infatti, indagare su aspetti che «si combinano e risolvono nel chiuso della dimensione spirituale della persona», e sono fuori dalla possibilità di una osservazione o di verifica, è compito molto gravoso<sup>24</sup>.

In primo luogo, la Corte di legittimità sottolinea l'impossibilità di ricondurre la causalità psichica ai definiti modelli nomologici di carattere scientifico tipici della causalità naturalistica, cui vengono opposti modelli di interpretazione degli eventi, diretti a non decifrare il comportamento umano sulla base di schemi generalizzanti<sup>25</sup>. La Corte richiama, a riguardo, quegli orientamenti che ritengono compatibili con l'autodeterminazione responsabile modelli operativi di tipo prognostico<sup>26</sup>, i quali sostengono che nelle scelte umane esista uno spazio di libertà incomprimibile, non obiettando che le decisioni umane abbiano una causa, ma contestando che tali decisioni abbiano una ragione che possa essere descritta tramite una legge di carattere generale<sup>27</sup>. La ragione dell'azione, si baserebbe, dunque, sulla libertà della persona nell'ambito di un giudizio interiore.

Sulla base di queste considerazioni, sarebbe necessaria una tipizzazione preventiva di condotte considerate idonee sul piano prognostico ad assumere concreta idoneità o adeguatezza relativamente all'evento psichico determinante, tipizzazione alla quale solo il legislatore, nel rispetto del principio di legalità dell'imputazione penale, potrebbe provvedere, escludendo quindi altre possibilità di previsione astratta di modelli di condizionamento psichico che non siano fondate su una tipicità legislativa<sup>28</sup>.

L'applicazione di tale modello in campo penale, come autorevolmente sostenuto, porta con sé il rischio di una profonda rottura con i principi connessi alla personalità della responsabilità penale, ogni volta in cui l'accertamento ai fini della condanna si fermi alla verifica dell'adozione di comportamenti che in astratto risultano essere idonei o adeguati senza però illustrare le ragioni che in concreto motivino l'attribuzione dell'evento al soggetto che compie la condotta<sup>29</sup>.

Problemi simili si porrebbero anche in relazione al principio di legalità: utilizzare i criteri ricognitivi della causalità psichica di tipo solo prognostico comporterebbe, una «trasfigurazione occulta dei reati di danno in illeciti di pericolo»<sup>30</sup>.

Altro orientamento, condiviso dalla Suprema Corte, riconosce alla causalità psicologica schemi di ragionamento inferenziale non troppo diversi da quelli propri

<sup>24</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>25</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478 cit., p. 149; L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

<sup>26</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

<sup>27</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>28</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>29</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>30</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

della causalità naturalistica, partendo dal presupposto della riconducibilità dei comportamenti umani entro determinate «griglie di comportamento»<sup>31</sup>.

I giudici giustificano l'attribuzione causale partendo dalla considerazione per cui, quando il fattore considerato sia una situazione in presenza della quali gli uomini agiscono, essi di regola assumono un contengo analogo al modo descritto nell'attribuzione, «sì che l'individuo del quale si discute agì presumibilmente, egli pure, nel modo in cui agì, perché era presente quel dato fattore»<sup>32</sup>.

Secondo detta impostazione per decifrare le azioni individuali è necessario individuare delle generalizzazioni di qualche tipo, sulla base delle quali «selezionare *ex ante* le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzate), da sottoporre all'accertamento causale *ex post*». Evidentemente tali generalizzazioni, utilizzate nella spiegazione delle azioni umane, potranno avere solo una forma statistica e non una forma rigorosamente universale. Ad esempio, tali generalizzazioni affermeranno che la maggior parte degli uomini si comporta in un certo modo, in date circostanze, procurando così «una base ipotetica di carattere generale e astratto». Tale base dovrà poi essere rapportata con il caso concreto per verificare l'effettivo condizionamento psichico<sup>33</sup>.

Se si ammette la possibilità di una spiegazione del condizionamento psichico in termini causali tramite schemi di generalizzazione astratta, cade l'esigenza di una preventiva tipizzazione legislativa delle condotte astrattamente «idonee» o «adeguate», così come viene meno la considerazione per cui la causalità psichica possa essere limitata solo alle fattispecie dolose o a quelle di concorso. Solo elemento necessario è quello di verificare, con riferimento alla fattispecie concreta, l'esistenza di un «condizionamento psichico causalmente giustificato» basandosi sulla «corrispondente generalizzazione della condotta indicata come condizionante»<sup>34</sup>.

La Corte di legittimità ritiene incompatibile con i principi costituzionali che presiedono alle regole dell'imputazione penale, l'attribuzione, a carico dell'agente, di un fatto, «solo presumibilmente legato al compimento di una condotta dotata di astratta pericolosità», o che sia imputato al suo autore sulla base di un «accertamento probatorio meramente individualizzante». Infatti, un accertamento di questo tipo non potrebbe fornire una spiegazione ragionevole del senso degli eventi<sup>35</sup>.

Le generalizzazioni di cui prima hanno un carattere «antropologico-statistico» rapportabili ad ogni comportamento umano tanto doloso quanto colposo ma sono comunque rigorose<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

<sup>32</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>33</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>34</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>35</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>36</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

### 3. La decisione del Tribunale: il modello delle rappresentazioni sociali.

Come anticipato, in relazione all'accertamento della causalità psichica non può prescindere dai principi guida indicati nella sentenza delle Sezioni Unite 10 luglio 2002, n. 30328<sup>37</sup>. È necessaria quindi la ricerca di una legge scientifica di copertura, universale o probabilistica, o si potrà procedere tramite le generalizzazioni del senso comune esplicitamente ammesse dalla sentenza Franzese.

L'accusa aveva offerto come legge scientifica di copertura il modello delle rappresentazioni sociali basato sulla consulenza di un antropologo culturale, una legge scientifica di copertura di matrice sociologica. Secondo tale modello la comunicazione istituzionale influenzerebbe il comportamento di singoli individui o di gruppi in quanto i comportamenti umani socialmente rilevanti risultano influenzati dalle informazioni disponibili. Infatti, sosteneva il consulente dell'accusa che «se si volesse negare l'influenza preponderante della comunicazione attuata da qualsiasi istituzione sociale sul comportamento degli individui e dei gruppi, si dovrebbe disconoscere la natura culturale dell'essere umano», ed inoltre si sosteneva che l'informazione scientifica fosse recepita dalle persone «come la più alta espressione di autorevolezza», fornendo un potenziale di «massima persuasività che si esprime nella capacità del pensiero scientifico di tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condizionare l'agire collettivo»<sup>38</sup>.

La natura condizionante della informazione proveniente dalle autorità istituzionali sarebbe riportabile alla «natura culturale dell'uomo»<sup>39</sup>.

Per ragioni di economicità non è possibile procedere ad una ricostruzione più dettagliata del modello delle rappresentazioni sociali per la quale si rimanda a fonti più appropriate<sup>40</sup>.

Tale modello delle rappresentazioni sociali era stato adottato dal Tribunale dell'Aquila come legge scientifica di matrice antropologica, lo stesso Tribunale aveva ritenuto tale modello utilizzabile nel caso concreto, verificando la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di detta legge scientifica.

Considerato che, dal giugno 2008, L'Aquila ed i territori limitrofi erano interessati da uno sciame sismico costante, le scosse erano sempre più intense e frequenti, la popolazione era preoccupata e in ansia e vi era incertezza circa l'evolversi della situazione, il Tribunale aveva sostenuto che la funzione svolta dalla Commissione riunitasi il 31 marzo 2009 fosse proprio quella di dare la possibilità alle persone di «individuare, definire, interpretare e, all'occorrenza, giudicare e prendere una posizione riguardo il fenomeno in corso, fornendo informazioni tese a modulare i comportamenti». L'autorevolezza e il ruolo svolto dalla Commissione Grandi

---

<sup>37</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

<sup>38</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 667.

<sup>39</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 668.

<sup>40</sup> S. MOSCOVICI, *Le rappresentazioni sociali*, Bologna, Il Mulino, 2005, *passim*.

Rischi con il riunirsi proprio a L'Aquila «concretizzava la situazione tipicamente idonea al formarsi di una rappresentazione sociale»<sup>41</sup>.

Quindi, il giudice di merito aveva concluso circa l'ammissibilità nel caso concreto del modello delle rappresentazioni sociali come legge scientifica di copertura ritenuta idonea ad accertare il nesso causale tra la condotta e gli eventi, sebbene con coefficienti probabilistici bassi, procedendo poi ad escludere possibili decorsi causali alternativi e «solo in subordine, facendo uso del medesimo accertamento bifasico, il Tribunale si era servito di un accertamento basato su massime di esperienza»<sup>42</sup>.

Tale percorso utilizzato dal Tribunale è stato criticato in dottrina<sup>43</sup>, data l'impossibilità di ricondurre la causalità psichica a leggi scientifiche<sup>44</sup>, il coefficiente di probabilità è, infatti, elemento fondamentale di un modello che voglia essere considerato legge scientifica, in quanto la legge scientifica deve produrre un risultato che se non certo sia quanto meno dimostrabile in un numero di casi rilevante. È necessario superare una «soglia minima di sbarramento» per considerare una tesi legge scientifica. Posizione supportata anche dalla giurisprudenza<sup>45</sup>, a ciò si aggiunga che tale pretesa legge scientifica non era stata nella pratica mai formulata<sup>46</sup>. Infatti, il consulente dell'accusa aveva svolto l'indagine sull'esperienza delle vittime sulla base di testimonianze di parenti ed amici. La tesi, quindi, era stata formulata dalla concreta vicenda sottoposta a

<sup>41</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 667 ss.; M.C. BARBIERI, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 7 marzo 2013, p. 1 ss.

<sup>42</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>43</sup> Sull'impossibilità di ravvisare leggi scientifiche di copertura nei condizionamenti psichici: F. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, in *La prova dei fatti psichici*, cit., 244 ss.; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale, vol. 2 Forme del reato*, Torino, Giapicchelli, 2013, p. 130; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 200; D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 190 ss.; D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte": osservazioni a margine del processo sul terremoto dell'aquila*, in [www.lalegislationepenale.eu](http://www.lalegislationepenale.eu), 29 gennaio 2016, p. 4; M. MORCELLINI, *Il terremoto della comunicazione*, cit., p. 126.

<sup>44</sup> O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2002, p. 680; M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Inf. Pir.*, 2004, 815 ss.; A. SERENI, *Istigazione al reato e auto-responsabilità*, Padova, Cedam, 2000; O. DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino 2003, 303 ss.; F. CINGARI, *Presupposti e limiti della responsabilità penale dello psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, p. 449 ss.; D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 4.

<sup>45</sup> Cass. sez. IV pen., 13 dicembre 2010, n. 43786, cit.

<sup>46</sup>; O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, cit., p. 679 ss.; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 201; R. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, Giuffrè, 2004, *passim*.

giudizio e dalle testimonianze date in dibattimento e poi utilizzate anche per escludere eventuali decorsi causali alternativi<sup>47</sup>.

Quindi, non poteva considerarsi realmente una legge scientifica di copertura di matrice sociologica. E, anzi, questo procedimento ha comportato una «macroscopica distorsione dei criteri di accertamento della causalità»<sup>48</sup>.

La sentenza del Tribunale, dunque, nella parte in cui ravvisa l'esistenza di una legge scientifica di copertura è stata criticata. Il Tribunale stesso, però, evidenzia come il risultato sarebbe stato il medesimo se si fosse proceduto tramite le massime di esperienza, possibilità consentita al giudice sulla base dei principi enunciati nella sentenza Franzese che sono stati esaminati in precedenza.

In particolare il giudice di prime cure aveva elaborato delle massime di esperienza tratte dalla generalizzazione del senso comune, secondo le quali l'uomo si caratterizza per essere un «animale sociale», che vive in società organizzate e di regola accetta la disciplina del vivere comune data da un insieme di regole condivise, ed un «animale culturale» e le cui azioni si basano su norme, regole ed obblighi, e su modelli sociali; ed, inoltre, l'autorevolezza che le persone riconoscono all'informazione incide sulle scelte tanto più se corroborate dall'analisi scientifica, influenza dell'informazione che aumenta in situazioni di rischio o di pericolo<sup>49</sup>.

#### **4. La decisione della Corte di appello. Il ricorso alle massime d'esperienza.**

La Corte d'appello, recependo le critiche mosse alla precedente decisione, ha seguito un percorso differente, poi confermato anche dalla Corte di Cassazione<sup>50</sup>.

I giudici di appello hanno ritenuto che la legge di copertura di natura sociologica, c.d. «modello delle rappresentazioni sociali», proposta dall'accusa per la spiegazione causale degli eventi, non potesse operare. Infatti, detta legge di copertura mancherebbe di adeguata validazione scientifica in relazione ai principi di controllabilità, falsificabilità e verificabilità, tenendo anche conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della presenza di *standard* di verifica, della possibilità che la teoria avesse formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche o altri mezzi<sup>51</sup>.

La Corte ha ritenuto, quindi, che non si potessero utilizzare leggi di copertura esplicative dei fatti oggetto d'esame fondate sulla considerazione dei consulenti della difesa, perché non idonee a fondare delle leggi di copertura scientifiche generalizzanti le successioni delle condotte umane governate dalle interazioni psichiche.

<sup>47</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 201.

<sup>48</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 201.

<sup>49</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 203.

<sup>50</sup> G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale. Il punto di vista del penalista*, in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 11.

<sup>51</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 272.

I giudici di gravame hanno sottolineato l'attuale incapacità del sapere scientifico di formulare modelli con valore universale o anche solo statistico, in grado di spiegare il comportamento umano in riferimento a «prevedibili costanti riferite ai nessi di condizionamento sviluppati nel quadro delle interazioni psichiche tra i soggetti»<sup>52</sup>, essendo le azioni e le scelte dell'uomo complesse e dipendenti da un elevato numero di elementi, nonché caratterizzate da «motivazioni intime e soggettive», arrivando alla conclusione che la ricerca di una legge di copertura capace di dare un valore generalizzante alle condotte umane «si rivela sempre vana»<sup>53</sup>. A ciò si aggiunga che le teorie psicologiche più importanti e innovative formulate nella storia delle idee non sono riportabili ad attività scientifica rigorosamente verificabili ma a «teorie metafisiche»<sup>54</sup>.

Pur non potendo utilizzare leggi scientifiche sulla spiegazione causale dei collegamenti psichici, è possibile fare ricorso alla generalizzazione delle regole di esperienza, come d'altronde anche lo stesso Tribunale aveva evidenziato, radicate nell'ambito di rapporti in cui si inserisce il comportamento dell'imputato per verificarne «l'incidenza condizionante sul piano psicologico»<sup>55</sup>.

La dottrina prevalente ritiene che i fattori condizionanti nella causalità psichica possano essere effettivamente spiegati tramite il ricorso alla generalizzazione del senso comune, formulando quindi delle massime di esperienza<sup>56</sup>.

In molti casi, la giurisprudenza, in mancanza di leggi scientifiche, ha ritenuto validi e sufficienti per l'indagine causale anche le generalizzazioni del senso comune, comunque ritenute attendibile nel caso concreto applicando il criterio della «elevata credibilità razionale»<sup>57</sup>. Ovviamente i processi psichici non possono essere oggetto di osservazione diretta, e si deve quindi fare ricorso a generalizzazioni di tipo esperienziale, che a determinate condizioni possono essere parte del ragionamento relativo alla causalità, usando come base gli indici sintomatici formati nella psicologia del senso comune.

Il giudice non può fare a meno in questi casi del «sapere incerto» e occorrerà, quindi, stabilire con quali modalità quel sapere incerto potrà essere utilizzato<sup>58</sup>.

Quindi, la prevedibilità dei comportamenti umani deve essere ricostruita secondo consolidate massime di esperienza, cui segue poi la verifica al caso concreto.

La Corte Appello ha ricompreso, nel sapere esperienziale, la massima che riconosce valore psicologicamente condizionante alla comunicazione pubblica data dalle autorità istituzionali e corroborata dal sapere scientifico, in quanto dotata di

<sup>52</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 272.

<sup>53</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>54</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 273.

<sup>55</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 273.

<sup>56</sup> F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, cit., p. 249; L. RISICATO, *La causalità psichica*, cit., p. 75; C. BRUSCO, *Rapporto di causalità: prassi e orientamenti*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 165 e 225; D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 5.

<sup>57</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

<sup>58</sup> Cass. sez. IV pen., 19 novembre 2015, n. 12478, cit., p. 149.

«rilevante credibilità e autorevolezza», e ne ha apprezzato l'incidenza sulle decisioni e le azioni dei destinatari della comunicazione secondo ciò che di regola accade (*id quod plerumque accidit*) nell'ambito dei rapporti di gestione del rischio da parte degli organi della Protezione Civile<sup>59</sup>. La diffusione del sapere scientifico posta in essere da organi istituzionali avrebbe, dunque, un valore determinante.

Si avrebbe, dunque, la regola di esperienza della condizionabilità del comportamento relativa a ciò che normalmente accade nella gestione dei comportamenti collettivi da parte dell'amministrazione della Protezione Civile, un sapere che non ha fondamento scientifico, ma può essere confermato con sufficiente attendibilità, un sapere radicato e diffuso, da portare anche il legislatore «a configurare la comunicazione sociale del rischio come strumento di gestione del comportamento collettivo nel quadro delle competenze operative dell'amministrazione della protezione civile» partendo dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quale prevede che «la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti», tra le altre, quella dell'«informazione alla popolazione»<sup>60</sup>.

In merito alla verifica del nesso causale, tale massima di esperienza, consente di giustificare, in termini ipotetici, il condizionamento dei destinatari della comunicazione dell'imputato, tramite il confronto critico-dialettico con le contingenze fattuali del caso concreto, idoneo ad accertare gli elementi di corroborazione o, atti a falsificare il riscontro a vantaggio di possibili spiegazioni causali alternative degli eventi.

La Corte ha, dunque, riconosciuto l'efficacia condizionate dell'informazione del Vice Capo della Sezione Operativa della Protezione Civile, e indicato, in modo preciso, i singoli fatti concreti che provano «l'effettiva, tradizionale e costantemente osservata abitudine», ricostruita per ciascuna persona, di uscire dagli edifici al primo avvertimento di scosse, affermando che ha seguito della comunicazione tali persone avessero modificato le proprie abitudini, provando il contatto diretto con le parole dell'imputato e di come le vittime avessero attribuito una portata rassicurante a tale comunicazione, che giustificasse un radicale cambiamento nelle reazioni da contrapporre alle prime, non distruttive, manifestazioni del terremoto<sup>61</sup>.

La Corte di Cassazione riprendendo il percorso della Corte d'appello, sostiene, ancora una volta, che per la correttezza dell'esame del nesso eziologico possano essere usate, oltre alle leggi scientifiche di tipo probabilistico, anche le massime di

<sup>59</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 273.

<sup>60</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 273.

<sup>61</sup> C. VALBONESI; *Scienza sismica e responsabilità penale: riflessioni sul rimprovero per colpa a margine del processo dell'Aquila*, in AA. VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 281; App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 273.

esperienza, ottenute utilizzando il procedimento logico della abduzione e dell'induzione<sup>62</sup>.

Sono stati autorevolmente sollevati molteplici dubbi «sulla praticabilità della causalità psichica» nell'individuare il nesso causale nei delitti colposi di rischio di cui stiamo indagando<sup>63</sup>. Si presentano infatti due possibili alternative: o si considera la comunicazione imprudentemente divulgata una forma di «determinazione colposa» della condotta altrui, o la si considera un'istigazione colposa a restare nelle proprie abitazioni «la cui efficacia causale dovrà fare i conti con le determinazioni più o meno autonome delle vittime»<sup>64</sup>.

Tanto nel primo che nel secondo caso si avrà uno «sdoppiamento dell'evento lesivo». Il nesso psicologico va ravvisato tra le comunicazioni non corrette date dal Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile e la scelta delle vittime di rimanere nelle proprie abitazioni. Tale scelta delle vittime è anche essa condizione necessaria dell'evento lesivo morte, a seguito della scossa.

«la scelta condizionata delle vittime di restare nelle proprie abitazioni è l'evento psichico che determina l'evento naturalistico morte o lesioni»<sup>65</sup>.

Il «baricentro del fatto tipico» si determinerebbe nel diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi. Si arriverebbe così a deformare i contorni del fatto tipico, trasformando i «delitti contro la vita in delitti colposi contro la morale», trasfigurando i reati di omicidio e lesioni personali in reati di mera condotta, rilevando la tipicità nel disvalore dell'azione<sup>66</sup>.

### **5. Gli articoli 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n 225, come norme a carattere precauzionale e non cautelare.**

Come sopra evidenziato nella vicenda processuale relativa al terremoto dell'Aquila, i profili critici che determinano uno scivolamento nell'analisi del nesso causale verso il principio di precauzione sono molteplici. Questo scivolamento si ravvisa anche nell'individuazione degli elementi relativi alla colpa, nell'ottica dell'individuazione delle regole cautelari e dei profili relativi alla prevedibilità dell'evento.

Il Tribunale dell'Aquila, relativamente all'individuazione delle regole cautelari disciplinanti le attività della Commissione Grande Rischi nell'analisi del rischio, aveva sostenuto che tale attività dovesse svolgersi attenendosi ai canoni della

<sup>62</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

<sup>63</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1232.

<sup>64</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1232.

<sup>65</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1232.

<sup>66</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 108; G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 167; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 282.

previsione e della prevenzione disciplinati a livello normativo. Secondo il Tribunale dell'Aquila gli imputati avrebbero trasgredito colposamente le regole cautelari specifiche disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dirette alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio<sup>67</sup>.

L'articolo 2, compie una tripartizione delle tipologie di eventi cui deve far fronte la Protezione Civile, distinguendo tra eventi ordinari, di maggiore impatto e straordinari a seconda di quali siano gli organi competenti ad assumere la gestione e il controllo dell'emergenza.

L'articolo 3, individua le attività e i compiti di protezione civile, descrivendo la previsione come quelle «attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi» e la prevenzione «nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione» Dette regole cautelari sono, ai sensi dell'articolo 5, finalizzate alla tutela dell'integrità personale, della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio. Dalla trasgressione di suddette regole è derivato, a parere del Tribunale, proprio l'evento giuridico, che l'osservanza delle citate regole mirava ad evitare<sup>68</sup>.

Tale ricostruzione delle regole cautelari compiuta dal Tribunale non è stata accolta in dottrina, infatti, la pronuncia non individua quale «inottemperanza cautelare sia stata specificatamente realizzata dagli imputati». Il Tribunale rinvia semplicemente *per relationem* alle norme cautelari volte alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio<sup>69</sup>.

Analizzando i due articoli di cui sopra, articoli 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si evince che questi «non soddisfino i canoni formali e sostanziali della regola cautelare», in quanto non contengono nessuna prescrizione di carattere modale, non indicando con quali precise modalità sia possibile evitare le categorie di eventi indicate dall'articolo 2 e non precisando come debba avvenire un'analisi corretta, limitandosi ad indicare le procedure da seguire. Tali norme sono state

<sup>67</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio: epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 47.

<sup>68</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 214 ss.

<sup>69</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 50; G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale*, cit., p. 9; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 273.

definite da alcuni autori come «regole di diligenza assolutamente elastiche», con un contenuto vago, le quali necessitano di essere integrate da altre regole di diligenza, con conseguente passaggio alla colpa generica e non certo specifica<sup>70</sup>.

Come osservato mancherebbe, nella pronuncia del Tribunale, il tratto di congiunzione oggettivo tra la condotta e l'evento, tratto che si esplica nella violazione della regola cautelare la cui osservanza avrebbe reso, in ipotesi, prevedibile ed evitabile l'evento. Tale mancanza rende la condotta degli imputati non tipica in quanto carente dei requisiti di antidoverosità cautelare<sup>71</sup>.

Nella sentenza di primo grado il piano oggettivo della posizione di garanzia si sovrappone al piano della violazione cautelare in quanto non viene precisato quale sia la specifica regola cautelare a contenuto modale, e non a carattere meramente precauzionale, che sia stata violata, tenendo solo conto del semplice obbligo giuridico di impedire l'evento e non viene considerato il criterio della prevedibilità dello specifico evento e della doverosità della condotta alternativa lecita e la sua idoneità ad impedire l'evento stesso<sup>72</sup>, determinando una «confusione fra l'indicazione delle mansioni e la predisposizione di regole cautelari»<sup>73</sup>.

Il rischio consiste nel far dipendere la riconduzione dell'evento e delle condotte imputate nell'ambito delle disposizioni normative sulla base di una valutazione *ex post* secondo «una logica del senno di poi», essendosi gli eventi verificati nonostante l'intervento dei soggetti obbligati, *post hoc ergo propter hoc*<sup>74</sup>. Tale rischio si è effettivamente concretizzato nella pronuncia della Corte di Cassazione in merito al disastro di Sarno.

Gli articoli 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a ben vedere, individuano la fonte di una generale posizione di garanzia in capo agli organi di Protezione Civile<sup>75</sup>.

L'ambito dei disastri naturali si caratterizza per essere uno di quelli che più soffre una «deriva della colpa verso il principio di precauzione» caratterizzato dalla

<sup>70</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 273; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 207.

<sup>71</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 51.

<sup>72</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 52.

<sup>73</sup> D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit. p. 3.

<sup>74</sup> A. AMATO-F. GALADINI, *La scienza mal compresa: esempi e riflessioni dal processo "Grande Rischio"*, in AA. VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 57; D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit. p. 3; sui problemi legati alla logica del senno di poi si veda: V. ATTILI, *L'agente modello nell'era della complessità: tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1242 ss.; D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 654; D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., p. 143; A. MASSARO, «*Concretizzazione del rischio*» e prevedibilità dell'evento nella prospettiva della doppia funzione della colpa, in *Cass pen*, 2009, p. 4713; L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 107.

<sup>75</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 273; G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila: prime note alla sentenza d'appello*, in *Arch. Pen*, 2015, p. 6.

sovrapposizione tra il piano dell'antidoverosità cautelare, violazione dell'obbligo di impedire l'evento ed antigiuridicità oggettiva<sup>76</sup>.

Le norme della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non risultano essere capaci di fondare un criterio atto alla valutazione della condotta, in quanto la legge in questione fisserebbe delle regole di diligenza elastiche, le quali non avendo carattere modale, non possono essere alla base di una responsabilità per colpa specifica<sup>77</sup>.

La Corte d'Appello<sup>78</sup>, accogliendo le critiche mosse, ha considerato errato il ragionamento seguito in primo grado, in quanto basato su contenuti generici come quelli di cui agli articoli 2 e 3 e avendo ipotizzato la prevedibilità-evitabilità di un rischio generico e astratto tramite una «ricerca ex post della regola cautelare dell'evento assolutamente particolare verificatosi a L'Aquila il 6 aprile 2009». Operazione che contrasta con i principi di legalità e colpevolezza<sup>79</sup>.

I giudici di gravame hanno, dunque, correttamente sostenuto che gli articoli 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 225, non prevedrebbero anche regole cautelari precettive o prescrittive tali da definire precisamente la condotta richiesta agli agenti e fondare una possibile responsabilità per colpa specifica, a ciò si aggiunga anche il già evidenziato dato dell'impossibilità di considerare la riunione tenutasi il 31 marzo 2009 come una ufficiale riunione della commissione grande rischi<sup>80</sup>.

Il collegio ha sostenuto, infatti, che non si possa regolamentare *ex lege* il modo e il *quantum* delle «valutazioni tecniche scientifiche richieste nei diversi contesti e campi del sapere all'organo consultivo»<sup>81</sup> e non si possa richiedere allo scienziato di seguire «spicciole metodiche nell'attività di valutazione» anche perché non si potrebbero cristallizzare in regole cautelari<sup>82</sup>. Dunque, era necessario verificare se sui soggetti potesse gravare una imputazione per colpa generica e non per colpa specifica.

Anche nell'individuazione delle regole cautelari così come compiuta dalla Corte d'appello e avallata dalla Suprema Corte è stato sostenuto che ci siano motivi di perplessità, in particolare sulla natura della regola cautelare aperta che non attiene alla qualità del rischio, ma alle sue modalità comunicative<sup>83</sup>.

<sup>76</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 53.

<sup>77</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 273; G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale*, cit., p. 11.

<sup>78</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 198 ss.

<sup>79</sup> D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 4.

<sup>80</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 198 ss.

<sup>81</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 198 ss.

<sup>82</sup> D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 17.

<sup>83</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1230.

## 6. La decisione del Tribunale. La prevedibilità del rischio. La rinuncia al metodo scientifico.

Sotto il profilo della prevedibilità dell'evento, si è assistito a quella che è stata efficacemente definita una deriva della giurisprudenza<sup>84</sup>.

È opportuno, infatti, evidenziare come a conclusione della vicenda processuale relativa al disastro del Vajont la Suprema Corte aveva affermato la prevedibilità del genere di eventi, già discostandosi dal parametro della prevedibilità dell'evento *hic et nunc* verificatosi, mentre a seguito dei fatti di Sarno la stessa Corte aveva sostenuto il criterio della prevedibilità dell'evento limite. In relazione all'evento tellurico che colpì l'Aquila, infine, si è discusso circa la prevedibilità del rischio di evento.

La difesa degli imputati, nella vicenda processuale relativa al terremoto dell'Aquila sosteneva l'impossibilità per i componenti della Commissione Grande Rischi di prevedere *ex ante* il verificarsi del terremoto. La scienza sismologica, argomentava la difesa, non avrebbe ancora raggiunto la determinazione di un metodo, sempre che un metodo possa essere teorizzato in futuro, per prevedere se un terremoto si verificherà e quale intensità possa avere. Riteneva, dunque, la difesa che con gli strumenti a disposizione al momento della scossa, i componenti della commissione non avrebbero potuto prevedere la scossa secondo il parametro dell'agente modello appartenente alla stessa cerchia sociale e professionale del soggetto agente<sup>85</sup>.

Sebbene il Tribunale avesse concordato circa il fatto che non possano essere previsti la data, l'ora, il luogo né tantomeno la magnitudo di un terremoto, aveva, al contempo, ritenuto fosse possibile prevedere il rischio di evento lesivo, spostando, dunque, l'oggetto della prevedibilità dall'evento lesivo al rischio di evento<sup>86</sup>.

Secondo tale impostazione il giudizio di prevedibilità non sarebbe indirizzato all'evento naturalistico, ma alla valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, ai fini della tutela della vita umana e dell'integrità personale<sup>87</sup>. Gli imputati avrebbero effettuato una «valutazione del rischio sismico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge».

Il giudice di prime cure, nell'esaminare la responsabilità dei componenti la Commissione, aveva preso in considerazione le condotte dei membri durante la riunione, consistenti nelle affermazioni rese dagli imputati stessi in merito alla

<sup>84</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 53.

<sup>85</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 205; G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 163.

<sup>86</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 214 ss.

<sup>87</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 103; D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 2; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 205; G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 164; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 272.

prevedibilità dei terremoti, ai precursori sismici, all'evoluzione dello sciame in corso e alla teoria dello sciame come scarico di energia<sup>88</sup>.

L'agente modello, a ben vedere, non è stato ricostruito partendo dalle disposizioni normative ma dalle conoscenze di alcuni componenti la commissione, sostenendo le loro conoscenze fossero «patrimonio conoscitivo comune» dei componenti e adottando un metodo di accertamento della colpa unitario<sup>89</sup>.

Per verificare il grado di esigibilità della condotta doverosa il giudice di prime cure si era riferito all'agente modello che nel compimento della condotta deve muovere da una diligenza tale da estendersi alle situazioni percepibili oltre che agli elementi percepiti<sup>90</sup>.

Nel caso concreto l'agente modello veniva identificato con l'agente che coincide con gli imputati stessi: un accertamento della colpa «individualizzato», con la conseguenza per cui le loro conoscenze e le loro competenze eccezionali fossero il parametro da utilizzare nell'individuazione della condotta colposa<sup>91</sup>.

Si era chiesto, dunque, il Tribunale se le dichiarazioni dei componenti della commissione fossero conformi agli obblighi su di loro incombenti, e se la diffusione agli organi di stampa di notizie rassicuranti avesse comportato una violazione del dovere di prudenza nell'informazione.

In sostanza, il Tribunale aveva ritenuto che gli imputati non avessero rispettato gli obblighi di previsione e prevenzione, avendo svolto una analisi approssimativa e superficiale<sup>92</sup>.

Il giudice di prime cure aveva distinto tra analisi del rischio e analisi del pericolo, ritenendo necessario prevedere il rischio. Il giudizio di prevedibilità prevedrebbe l'accertamento dell'osservanza delle regole cautelari relative all'attività dell'analisi del rischio<sup>93</sup>. Il giudice, a sostegno della propria posizione aveva, inoltre, richiamato l'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale si esprime in termini di rischio e non di calamità<sup>94</sup>.

Tale conclusione ha suscitato molteplici critiche in dottrina<sup>95</sup>, ci si chiede infatti come sia possibile prevedere i danni conseguenti da una scossa senza avere la possibilità di prevedere l'evento naturalistico e come determinare le misure atte a contrastare il fenomeno se non si conoscono le caratteristiche dello stesso<sup>96</sup>. Solo

<sup>88</sup> A. CERASE-A. AMATO-F. GALADINI, *In scienza e coscienza*, cit., p. 21; M.C. BARBIERI, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila*, cit. p. 1 ss.; per ulteriori approfondimenti sulla teoria dello scarico di energia: A. AMATO-F. GALADINI, *La scienza mal compresa*, cit., p. 55.

<sup>89</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 113.

<sup>90</sup> D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 18.

<sup>91</sup> M.C. BARBIERI, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>92</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 214 ss.

<sup>93</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 162-163.

<sup>94</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 214 ss.

<sup>95</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 103; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 277; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 209; G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, p. 162; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 272.

<sup>96</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 209.

prevedendo l'evento è possibile ipotizzare i danni che lo stesso potrebbe produrre e le misure necessarie a contrastarlo. Prima il Tribunale sostiene che nessuno potrebbe prevedere un terremoto, e poi si chiede alla Commissione di prevedere il rischio di terremoto. Si sostiene che esistano conseguenze che potrebbero derivare da circostanze non prevedibili ma «non si rinuncia alla criminalizzazione di determinate condotte umane, pur in assenza di una concreta prevedibilità dell'evento dannoso o pericoloso»<sup>97</sup>. Si cerca di rintracciare un responsabile in dei soggetti che «hanno avuto la sfortuna di dovere affrontare situazioni più grandi di loro»<sup>98</sup>.

Si vorrebbe, dunque, fondare la responsabilità sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, il quale però è elemento estraneo al fatto tipico di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

Inoltre, come precedentemente illustrato il Tribunale riconosce un nesso di causalità psichica tra la condotta degli imputati e l'evento, in quanto i commissari avrebbero indotto i cittadini a rimanere nelle proprie case, non ponendo le persone in una situazione in grado di poter scegliere in maniera consapevole se uscire o no di casa.

In tal modo, il «baricentro del fatto tipico», come sopra accennato, si determinerebbe nel diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi, deformando i contorni del fatto tipico, trasfigurando i reati di omicidio e lesioni personali in reati di mera condotta, rilevando la tipicità nel disvalore dell'azione<sup>99</sup>.

L'aspetto realmente rilevante consiste nell'analisi degli elementi precursori dei terremoti, verificando se sulla base di questi si possano impostare delle previsioni sul verificarsi di un evento tellurico. Il Tribunale tende a dare una risposta normativa, non considerando che in realtà la normativa non si occupa dell'argomento.

L'attenzione deve essere spostata sulle conclusioni della scienza sismologica così come applicata al caso concreto. Solo in tal modo è possibile verificare se le affermazioni dei membri della commissione fossero corrette o meno<sup>100</sup>.

Adottando un parametro normativo, tuttavia, il giudice di prime cure non ha preso in considerazione elementi quali onde sismiche, algoritmi di previsione e, soprattutto, non si è avvalso di periti in grado di valutare sulla base di *standard* condivisi dalla comunità scientifica cosa fosse prevedibile da parte degli imputati.

Seguendo tale ragionamento logico, l'accertamento della responsabilità colposa ha subito una distorsione. Infatti, il collegio, pur ritenendo che gli imputati dovessero analizzare il rischio, non ha verificato se realmente «fosse possibile prevedere

<sup>97</sup> G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 165.

<sup>98</sup> G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale*, cit., p. 9

<sup>99</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 108; G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit., p. 167; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 282.

<sup>100</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 273; A. AMATO-F. GALADINI, *La scienza mal compresa*, cit., p. 59.

alcunché». Il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare che gli imputati avrebbero potuto accertare l'esistenza di un rischio del verificarsi di una scossa lesiva. Nel processo non è stato provato che i membri della commissione avrebbero dovuto pronunciarsi in maniera diversa e che le scosse dei giorni precedenti preannunciassero una scossa di grande intensità<sup>101</sup>. In particolare, è stato sostenuto che negando il ruolo dei periti all'interno del processo, il giudice avrebbe comportato «l'ingresso di un sapere scientifico parziale», senza procedere, in un campo incerto come quello della sismologia, ad un fondamentale contraddittorio rinunciando al c.d. metodo scientifico. Sulla base di queste considerazioni si è parlato di «processo alla scienza senza la scienza»<sup>102</sup>.

### 7. Le censure della Corte di appello.

La Corte di appello<sup>103</sup>, con una ricostruzione accolta dalla Suprema Corte, ha riformato in parte la sentenza di primo grado, rivedendo le conclusioni del giudice di prime cure in materia di colpa.

Relativamente alla responsabilità colposa i giudici di gravame hanno affrontato due diversi profili di responsabilità, in primo luogo una possibile responsabilità inerente al contenuto delle valutazioni scientifiche date durante la riunione ed in secondo luogo una possibile responsabilità relativa attività di informazione alla popolazione aquilana<sup>104</sup>.

la Corte ha sottolineato come la riunione degli imputati non potesse dirsi essere una riunione ufficiale dell'organo Commissione Grande Rischi, avendo un carattere solo informale<sup>105</sup>. Tale aspetto assume rilievo centrale nell'accertamento della condotta colposa degli imputati. Infatti, mentre in primo grado l'accertamento era stato unitario per tutti i soggetti e le affermazioni della riunione erano state imputate a tutti i membri della riunione secondo un «modello di accertamento unitario»<sup>106</sup>, in secondo grado il collegio ha analizzato singolarmente le affermazioni e i pareri di ciascun imputato nel corso dell'incontro<sup>107</sup>.

Riguardo la responsabilità relativa al contenuto delle valutazioni scientifiche, i giudici di gravame hanno, correttamente, svolto l'accertamento prendendo in considerazione unicamente le posizioni dei presenti con competenze tecniche che furono chiamati a esprimere la propria opinione sul rischio sismico e la pericolosità della situazione. Di conseguenza tutti i membri della commissione, escluso il Vice

<sup>101</sup> G. FORNASARI, G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale*, cit., 7; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 210.

<sup>102</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 271 ss.

<sup>103</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 198 ss.

<sup>104</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>105</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., 198 ss.

<sup>106</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>107</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

Capo del Dipartimento di Protezione Civile che partecipava alla riunione con un ruolo operativo<sup>108</sup>.

Il collegio si è interrogato sulla possibilità che la valutazione dei partecipanti alla riunione potesse considerarsi non corretta e tale da ingenerare una indebita rassicurazione<sup>109</sup>.

La Corte d'appello ha condiviso le critiche alla sentenza riformandola parzialmente. Il modello tutto normativo utilizzato in primo grado viene infatti ritenuto inadeguato.

Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l'affermazione che non fosse possibile prevedere una scossa di magnitudo superiore rispetto a quelle registrate fino a quel momento alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti fosse corretta o meno ma non lo fece<sup>110</sup>.

La Corte conclude che gli imputati non abbiano responsabilità per colpa in merito a questo capo di imputazione, in quanto mancano dati «che fossero possibili valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati», concludendo circa la correttezza scientifica di quanto sostenuto dagli imputati e l'assoluta assenza di contenuto rassicurante nei pareri espressi dai soggetti circa la prevedibilità di fenomeni sismici a breve termine<sup>111</sup>.

### **8. La Responsabilità per la condotta informativa del Vice Capo del Dipartimento di Protezione Civile.**

La Corte d'appello recupera, dunque, un concetto di prevedibilità maggiormente in linea con i principi generali in materia di imputazione colposa, anche se residuano ugualmente delle perplessità circa le conclusioni cui i giudici di gravame giungono con riferimento alla seconda condotta colposa presa in considerazione ossia le informazioni rese ai cittadini dell'Aquila tramite le emittenti televisive dagli imputati. Informazioni considerate dell'accusa «incomplete, imprecise e contraddittorie, sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica» e fondanti, dunque, una colpa specifica data la violazione delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, e degli articoli 5, comma 4, e 7 bis della legge 9 novembre 2001, n. 401<sup>112</sup>.

A ben vedere, sulla Commissione non gravano obblighi di comunicare le risultanze della riunione ai cittadini, in quanto tale compito spetta alla protezione civile<sup>113</sup>. Nonostante questo alcuni imputati fornirono informazioni agli organi televisivi. Ci

<sup>108</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 278; A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>109</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 198 ss.

<sup>110</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>111</sup> D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., p. 22; G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., 8; App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 198 ss.

<sup>112</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 233 ss.

<sup>113</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 8; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 212.

si chiede dunque se tali informazioni avessero un contenuto rassicurante, se tali soggetti abbiano tenuto una condotta imprudente inducendo le persone a modificare l'abitudine di abbandonare la propria abitazione al verificarsi di forti scosse, sul punto è opportuno ricordare che la scossa distruttiva delle ore 3:32, fu preceduta da due scosse di minore intensità delle ore 22:48 e 00:39.

Si è già osservato in precedenza quali fossero le particolari situazioni presenti nel territorio aquilano che portarono alla convocazione della commissione per le quali si richiama a quanto prima esposto, esemplificativamente basti ricordare lo sciame sismico in atto e il crescente allarmismo della popolazione.

Il Tribunale aveva prestato particolare attenzione alla testimonianza dell'allora Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il quale aveva sostenuto di aver convocato la Commissione Grande Rischi al fine di «tranquillizzare la gente e di fare un'operazione mediatica», in maniera tale da fornire una «attività informativa seria e diretta nei confronti dell'opinione pubblica»<sup>114</sup>.

La finalità della riunione era, dunque, essenzialmente mediatica: dare ai cittadini, tramite il massimo organo scientifico dello Stato «un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico» per contrastare gli allarmismi<sup>115</sup>.

Il giudice di prime cure, nell'ottica del modello di accertamento unitario adottato in primo grado aveva ritenuto gli imputati responsabili di aver diffuso notizie imprudentemente rassicuranti.

Anche tale aspetto ha suscitato critiche in dottrina in quanto i soggetti avevano escluso la prevedibilità di un terremoto, non la possibilità che il terremoto si verificasse, adottando quelle che sono state definite «dichiarazioni neutre»<sup>116</sup>, per le quali non si potrebbe parlare di imprudenza.

La Corte d'appello ha evidenziato, in primo luogo, come dalle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, e degli articoli 5, comma 4, e 7 bis della legge 9 novembre 2001, n. 401, non siano ravvisabili regole cautelari a carattere prescrittivo idonee, dunque a fondare un rimprovero per colpa specifica, e in secondo luogo, che sulla Commissione Grande Rischi non gravassero obblighi di comunicazione del risultato della riunione. Tale compito spetterebbe agli organi politici, i quali decidono sulle modalità di informazione alla popolazione<sup>117</sup>.

I giudici di gravame hanno escluso «indebite finalità mediatiche», ritenendo che i partecipanti alla riunione non avessero una corresponsabilità sulla correttezza e la prudenza nella comunicazione pubblica dei risultati della riunione stessa, considerando anche che nella convocazione ai tecnici non vi era alcun riferimento a profili comunicativi, e come gli stessi ritenessero il proprio interlocutore la protezione civile e non la popolazione<sup>118</sup>.

<sup>114</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 152.

<sup>115</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 152.

<sup>116</sup> A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., p. 212.

<sup>117</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 233 ss.

<sup>118</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 233 ss.

Al contrario nell'attività di informazione, della comunicazione del rischio sismico alla popolazione, ruolo fondamentale fu svolto dal Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile, il quale rilasciò una intervista all'emittente TV UNO, la quale fu poi trasmessa da altre emittenti televisive, anche nazionali, e dagli organi di stampa.

Appurato che tra i compiti della commissione non rientrava l'informazione ai cittadini circa le risultanze della riunione, il collegio ha rilevato che un rimprovero sulle modalità di comunicazione può essere addebitato solo ai partecipanti della riunione che «si assunsero l'onere di comunicare all'esterno gli esiti della riunione», rimprovero fondato su una generica imprudenza nell'attività di informazione<sup>119</sup>.

Solo due imputati rilasciarono interviste dopo la riunione, il Vice Capo del settore operativo e uno dei tecnici.

Relativamente alle interviste rilasciate dal secondo alle emittenti televisive Abruzzo 24 ore e TV UNO, i giudici di gravame non hanno riscontrato affermazioni imprudentemente rassicuranti, in quanto l'imputato affermò unicamente che non fosse possibile prevedere i terremoti<sup>120</sup>. Se qualcuno ne aveva tratto un contenuto rassicurante fu dovuto al fatto di aver ridimensionato la teoria del sismologo che aveva dato per certa una scossa imminente e non certo in quanto l'imputato avesse sostenuto che nessuna scossa distruttiva ci sarebbe stata, informazione mai rilasciata, a ciò si aggiunga anche che nessun testimone ha richiamato le dichiarazioni di tale tecnico come influente nella decisione di rimanere nella propria abitazione.

Il collegio è giunto a conclusioni diametralmente opposte in relazione alle informazioni rilasciate all'emittente televisiva TV UNO dal Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile, il quale è stato considerato dalla Corte come diretto detentore dei poteri di Protezione Civile a livello nazionale, spettando, dunque, a tale soggetto, la responsabilità di informare la popolazione sull'esistenza di un eventuale rischio sismico<sup>121</sup>. Egli rilasciò la sua intervista ancora prima della riunione e, quindi ancora prima di verificarne la fondatezza scientifica comunicò informazioni «non corrette e imprecise» sullo sciame sismico e gli sviluppi dello stesso, parlando di fenomenologia normale sostenendo non ci fosse alcun pericolo e richiamando la teoria dello scarico di energia continuo ritenendola un fattore positivo<sup>122</sup>. Dette dichiarazioni non furono smentite né corrette in occasione della conferenza stampa successiva alla riunione, anzi nel corso della stessa l'imputato aveva aggiunto come, al momento, non ci si attendesse alcun fenomeno sismico

---

<sup>119</sup> G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale*, cit., p. 9; A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>120</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 233 ss.

<sup>121</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 10.

<sup>122</sup> App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 233 ss.

d'intensità maggiore di quelli già verificatisi, sottovalutando negligenzemente l'evento tellurico<sup>123</sup>

La Corte d'appello ha ravvisato in questa condotta colpa generica, in particolar modo una condotta negligente, caratterizzata da due particolari profili, in primo luogo, l'imputato avrebbe espresso valutazioni scientifiche sull'attività sismica senza essere un esperto e senza aspettare di verificare in riunione se quanto stessa dicendo fosse corretto, e, in secondo luogo, la condotta imprudente di aver dato ai cittadini notizie rassicuranti senza che ve ne fossero i presupposti, in quanto i terremoti non sono prevedibili, ed in quanto le affermazioni scientifiche sulla c.d. teoria dello scarico di energia non erano corrette<sup>124</sup>.

Nell'analisi della condotta colposa, i giudici di gravame hanno richiamato il principio del *neminem ledere*, il quale sarebbe sovraordinato ad ogni attività umana, e condurrebbe, considerando la specifica attività, all'eliminazione o la riduzione, nella massima misura possibile, del pericolo per i terzi in esse insito. La Corte individua l'essenza della colpa nella violazione di una regola cautelare, aggiungendo la necessità di procedere all'accertamento della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte del soggetto agente, al momento del fatto. Secondo la ricostruzione dei giudici di gravame, ai fini del giudizio di prevedibilità, si deve considerare la potenziale idoneità della condotta a produrre una situazione di danno e non invece la rappresentazione specifica *ex ante* dell'evento dannoso *hic et nunc* realizzatosi<sup>125</sup>.

Nel giudizio di prevedibilità, hanno sostenuto i giudici di gravame, occorre tenere conto della semplice possibilità per il soggetto agente di rappresentarsi una categoria di danni che potrebbe derivare dal suo agire, tale da convincere il soggetto ad astenersi o seguire più sicure regole di prevenzione<sup>126</sup>.

La Corte ha ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto essere consapevole che, come prevedibile conseguenza, le sue parole avrebbero potuto avere un effetto rassicurante tale da comportare che i cittadini dell'Aquila modificassero le cautele e precauzioni adottate fino a quel momento<sup>127</sup>.

Ha concluso il collegio osservando che l'evento verificatosi rientrava tra quelli che la norma cautelare violata mirava a prevenire, infatti, la regola generale di prudenza nelle situazioni di rischio non osservata, aveva come obiettivo di evitare che cittadini sulla base della rassicurazione tenuta tenessero comportamenti che potessero esporli al rischio di crolli ed, inoltre, ben poteva rappresentarsi, il Vice Capo del settore operativo, che i cittadini avrebbero potuto ritenere che quello da

<sup>123</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 10.

<sup>124</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 10; App. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, cit., p. 233 ss.

<sup>125</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 10.

<sup>126</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 11.

<sup>127</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

lui espresso fosse il parere di tutta la Commissione e non solo il suo parere personale<sup>128</sup>.

L'evento era, inoltre, evitabile, infatti, una comunicazione rispettosa delle generiche norme di prudenza in caso di rischio avrebbe impedito il verificarsi degli eventi lesivi, proprio perché le parole del Vice Capo della sezione operativa della Protezione Civile portarono molta gente, sentitasi rassicurata, a rimanere nelle proprie case<sup>129</sup>.

I giudici di appello hanno quindi ritenuto queste comunicazioni pubbliche, rimproverabili per negligenza e imprudenza, inducendo la cittadinanza a tralasciare le precauzioni che aveva adottato fino a quel momento, avendo quindi una efficienza causale sulla scelta delle vittime di rimanere nelle proprie abitazioni dopo le prime due scosse di terremoto nella notte tra il 5 e il 6, che avevano preceduto di poco quella delle 3.32<sup>130</sup>.

In merito all'evitabilità dell'evento, il collegio ha sostenuto che, se l'imputato avesse tenuto la dovuta diligenza, e, dunque, non avesse divulgato notizie imprudentemente rassicuranti in maniera negligente, non si sarebbero verificati gli eventi di morte e lesioni delle persone indicate nel capo di imputazione. In ossequio alla condotta alternativa diligente il Vice Capo della sezione operativa della Protezione Civile, avrebbe dovuto in primo luogo sentire il parere degli esperti in merito allo sciame sismico in atto e solo in un secondo momento avrebbe dovuto emettere un comunicato stampa riportando il parere espresso dalla Commissione, invece, l'imputato ha svolto una funzione che non gli competeva, andando oltre le proprie competenze valutando il rischio e divulgando negligenzemente le proprie conclusioni<sup>131</sup>.

### **9. Criticità delle decisioni sulla prevedibilità ed evitabilità della condotta informativa.**

È stato autorevolmente osservato che la Corte d'Appello non ha affrontato in maniera adeguata la questione della prevedibilità della morte e delle lesioni delle vittime, ossia la prevedibilità dell'evento finale concentrandosi, invece, sulla prevedibilità di quello che si può definire essere un «evento intermedio», individuato nella rassicurazione ingenerata nei cittadini dell'Aquila<sup>132</sup>.

Come prima osservato, la Corte ha sostenuto che il Vice Capo della sezione operativa della Protezione Civile avrebbe dovuto prevedere che le persone avrebbero potuto seguire il suo parere, in realtà bisognerebbe sottolineare come il

<sup>128</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>129</sup> A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

<sup>130</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit., p. 1231.

<sup>131</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 11.

<sup>132</sup> L. RISICATO, *Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari "aperte" e causalità psichica*, cit. p. 1230; G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 12; A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 1 ss.

soggetto nel corso della propria intervista aveva specificato di parlare come operativo e non come scienziato, quindi, non avrebbe potuto rappresentarsi la possibilità che i cittadini ritenessero le sue affermazioni come proprie della Commissione, che inoltre ancora non si era riunita, e un telespettatore avveduto e attento, ancor di più se preoccupato, avrebbe dovuto sapere che la commissione ancora doveva riunirsi. Sul punto potrebbero addirittura svolgersi delle considerazioni sulla condotta tenuta dai giornalisti stessi, chiedendosi se la confusione non sia stata generata dagli organi di stampa piuttosto che dall'intervistato<sup>133</sup>.

Ai fini di un'imputazione di omicidio colposo, è opinione unanime che si debba verificare se l'evento finale dannoso, inteso come l'evento morte, fosse concretamente prevedibile, e non unicamente se fosse prevedibile l'evento causale intermedio di carattere pericoloso. Non è sufficiente, dunque, rappresentarsi, che la condotta sia genericamente pericolosa, ma anche che dalla condotta stessa possa seguire un preciso evento, se non si seguisse tale impostazione si finirebbe con il considerare l'evento come condizione di punibilità deformando, di conseguenza, i contorni del fatto tipico.

È possibile, infatti, che un soggetto si rappresenti la natura genericamente pericolosa della propria condotta, ma al contempo non si rappresenti la possibilità di un preciso evento, in tal caso non potrà dirsi configurata la fattispecie incriminatrice<sup>134</sup>.

La Corte d'appello, dettagliatamente, ha dimostrato la prevedibilità dell'evento intermedio, inteso come l'effetto rassicurante prodotto sulle persone, e invece non si è soffermata adeguatamente sulla prevedibilità dell'evento finale, morte e lesioni, sostenendo semplicemente che il soggetto avrebbe potuto rappresentarsi o ipotizzare, con la diligenza da lui esigibile, una forte scossa, che in fin dei conti sarebbe un altro evento intermedio<sup>135</sup>.

La stessa Corte ha più volte rilevato che la scienza sismologica contemporanea non è ancora capace di prevedere se un terremoto si verificherà e quale sarà la sua intensità<sup>136</sup>. Allora la domanda sorge spontanea: come avrebbe potuto il Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile prevedere in concreto la morte delle vittime?

Sul punto il collegio ha sostenuto che non potesse escludersi il verificarsi di una forte scossa, parificando l'impossibilità di escludere l'evento alla prevedibilità dello stesso.

<sup>133</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 284.

<sup>134</sup> C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 285; G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 12.

<sup>135</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 13; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 287.

<sup>136</sup> G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale*, cit., p. 8.

In realtà, desta delle perplessità l'idea per cui ogni evento che non si possa escludere sia necessariamente prevedibile: anzi, proprio in quanto un fenomeno non si può prevedere non si può neanche escluderlo. Ciò che non si può escludere è riconducibile all'ambito del caso fortuito, un evento non dominabile, che non potrà essere previsto né in positivo né in negativo<sup>137</sup>.

L'art 43 del codice penale al terzo comma prescrive che il delitto «è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente», dunque l'evento finale è posto come oggetto della colpa e non quello intermedio.

I giudici di gravame, sostenendo che ci fosse una prevedibilità nel caso concreto tale da porla a fondamento del giudizio di colpa, hanno compiuto lo stesso errore compiuto dal giudice di prime cure, ossia considerare oggetto della prevedibilità non l'evento concreto ma il rischio di evento.

Con riguardo all'evitabilità dell'evento della condotta del Vice Capo del settore operativo della protezione civile, si pone nuovamente la problematica inerente alla collocazione della stessa nell'aspetto oggettivo o soggettivo del reato.

Considerate le già sottolineate difficoltà di individuare una legge di copertura nei processi psichici da un punto di vista eziologico, la problematica si ripropone anche nel giudizio di evitabilità valido ai fini della colpa, anche in tal caso sarà necessario rivolgersi alle massime di esperienza ma in tal caso intesa nella prospettiva *ex ante* del soggetto agente, massime d'esperienza che già appartengono «ai confini dell'inafferrabile» essendo ancor più di complessa individuazione nei processi psichici<sup>138</sup>. L'aspetto saliente, a ben vedere, consiste nell'individuazione della risposta ad una domanda: cosa avrebbero fatto i cittadini dell'Aquila nel caso in cui il Vice Capo del settore operativo della protezione civile avesse seguito la condotta alternativa diligente? Tale domanda rischia di rimanere senza risposta se si pena che il c.d. «percorso motivazionale» relativo a ciascuna vittima che ha portato alla scelta di uscire o meno dalla propria casa è «complesso, sfaccettato e indeterminato», e, dunque, impossibile da ricostruire. Anche il giudice di prime cure aveva seguito un percorso simile tenendo conto delle motivazioni personali di ciascuna vittima ed utilizzando di conseguenza un parametro «evanescente e sfuggente»<sup>139</sup>.

Date le considerazioni appena svolte non deve stupire che la maggior parte della dottrina<sup>140</sup>, e non solo giuridica<sup>141</sup>, ha accolto in maniera negativa e con occhio critico la vicenda processuale relativa al terremoto dell'Aquila.

<sup>137</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 13.

<sup>138</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 15.

<sup>139</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 15.

<sup>140</sup> D. NOTARO, *Nesso di causalità e colpa alla prova delle dinamiche "incerte"*, cit., *passim*; L. RISICATO, *La causalità psichica*, cit., *passim*; L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*, cit., p. 102; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'aquila e responsabilità penale*, cit., *passim*; A. GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, cit. p. 1 ss.; G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., *passim*; G. CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, cit. *passim*; G. FORNASARI-G. INSOLERA, *Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e*

Il percorso motivazionale del giudice di prime cure, ma anche dei giudici di gravame sembra fondarsi più che altro sul disvalore dell'azione, ossia la superficialità degli imputati. Proprio per questo autorevolissima dottrina ha definito tale vicenda un processo all'incoscienza<sup>142</sup>. Si è parlato anche di c.d. «diritto penale d'autore», in quanto si è finiti con il concentrarsi più sull'autore del reato che non sulla tipicità del fatto di reato<sup>143</sup>.

---

*responsabilità penale*, cit., p. 11; C. VALBONESI, *Scienza sismica e responsabilità penale*, cit., p. 265.

<sup>141</sup> A. CERASE-A. AMATO-F. GALADINI, *In scienza e coscienza*, cit., p. 13; A. AMATO-F. GALADINI, *La scienza mal compresa*, cit., p. 43 e 62; M. STUCCHI, *Rischio sismico e previsione dei terremoti nella vicenda del processo "Grande Rischio"*, cit., p. 115; M. MORCELLINI, *Il terremoto della comunicazione*, cit., p. 126; G. CAVALLO, *Un ex ricercatore alla scoperta di una sentenza*, in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 245; P. ENGLAND, *Il terremoto dell'Aquila da una prospettiva internazionale*, in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 35, il quale richiama la petizione, diretta al Presidente della Repubblica, con 4000 firmatari, dato lo sconcerto e l'incredulità che il rinvio a giudizio aveva suscitato nella comunità scientifica.

<sup>142</sup> L. RISICATO, *Il terremoto dell'Aquila davanti al giudice*: cit., p. 102.

<sup>143</sup> G. CIVELLO, *Il caso del terremoto dell'Aquila*, cit., p. 15.